



COMUNE DI CARRARA

1° DIPARTIMENTO - ASSETTO DEL TERRITORIO - SETTORE URBANISTICA

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA

(art. 31 Legge 47/85 - Condonò Edilizio)

Prot. n. 040/90
 n° progr. 0156422500
 Pratica n° 4306

IL SINDACO

Vista la domanda con riferimento di cui sopra, presentata da GIUNTOLI PIETRO
 res. in Marina di Carrara Via Firenze, 20
 C.F. GNT PTR 26B17 B832P

con la quale viene richiesta la concessione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'art. 31 della Legge 28.2.1985, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'immobile sito in Marina di Carrara Via Firenze, n° 20 opere consistenti in ampliamento in diffon-
 mità a concessione di fabbricato uso c.a.

Vista la Legge 28.2.1985, n. 47;

Vista la Legge Regionale 7.5.1985, n. 51;

Visto il nulla-osta di cui allà Legge 1497/39 in data 26/01/1989
3257/23 23/11/88

Visti i riferimenti dell'Ufficio in data 2/9/1989;

PRESO ATTO CHE:

- L'oblazione, di cui all'art. 34 Legge 47/85, è stata determinata in via definitiva in f. 1.029.000 e che tale somma è stata interamente corrisposta;

- Il contributo di Concessione di cui all'art. 37 della Legge 47/85 ed agli artt. 1, 2 e 3 della L.R. n. 51/85, è stato determinato come segue:

Oneri di Urbanizzazione	f.	<u>4.036.000</u>
Contr. sul costo di costruzione	f.	<u>1.129.000</u>

Gli importi di cui sopra sono stati versati:

- a) Per intero con rev. n° 7578 e 7579/426 del 25/01/90
 b) //

Nel caso che sia stato provveduto al pagamento degli oneri, come scritto al punto "B" la restante somma dovrà essere versata in 10 rate semestrali.

La documentazione allegata alla concessione edilizia in sanatoria è composta da:

- X 1) Rilievo grafico immobile;
 2) Rilievo aereofotogrammetrico;
 3) Planimetria catastale.

- segue -

R I L A S C I A

La concessione edilizia in sanatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della Legge 28.2.1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

Questo atto non pregiudica il diritto dei terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile.

In base all'art. 35, 14° comma, della più volte citata Legge n. 47/1985, la richiesta e l'ottenimento del certificato di abitabilità e/o agibilità restano subordinati alla dimostrazione che le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti e in materia di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi e degli infortuni.

Carrara, li 30 GEN. 1990



Il sottoscritto, concessionario dichiara di aver preso possesso in data odierna dell'originale del provvedimento,

Data 2 - FEB. 1990

Il Concessionario

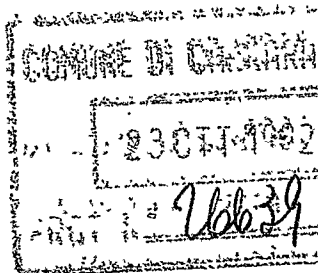
Luigi Pichio

5/82 G
Borsi
Marduc
27/10/82

Arch. Varniani

REGIONE TOSCANA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARA

MASSA CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo N. 4454
Data 25 OTT. 1982
25 OTT. 1982



Alla Ditta GIUNTOLI PIETRO
VIA FIRENZE 20

MARINA DI CARRARA

Al Signor SINDACO del COMUNE di
CARRARA

AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE (Art. 18 Legge 2 Febbraio 1974 N° 64)

VISTA la domanda in data 13-9-82 di Codesta Ditta, pervenuta a questo Ufficio con Raccomandata N° 0522 in data 16-9-82 tendente ad ottenere l'autorizzazione a costruire

in Comune di CARRARA un edificio per uso abitazione come da progetto redatto dal arch. BESSI L. iscritto all'albo professionale della Provincia di MASSA C. residente in CARRARA

RILEVATO dalla domanda che la Direzione dei Lavori sarà curata dal C.S. iscritto all'Albo dei C.S. della Provincia di C.S. saranno eseguiti in economia

VISTO il progetto sopra indicato dal quale risulta che l'edificio si compone di N° 2 piani in elevazione, con/senza cantinato;

VISTE le dimensioni assegnate alle strutture, nonché l'altezza dell'edificio di m. 6.20 fino al piano di copertura più elevato, ed esaminato il sistema costruttivo che si intende adottare, così come risulta dalla relazione e dagli elaborati di progetto;

RILEVATO dagli atti che l'edificio da costruire insiste sull'area distinta in Catasto del Comune di CARRARA località VIA FIRENZE Foglio N° 83 Mapp. E. 5426

ACCERTATA l'idoneità del terreno edificatorio; e l'idoneità del fabbricato esistente ai fini della sopraelevazione;

ACCERTATA l'ammissibilità dell'ubicazione della nuova costruzione, ai soli effetti della Legge Sismica, salvo quanto disposto da altre Leggi e Regolamenti in materia;

VISTE le disposizioni di cui alla Legge 2.2.1974 N° 64 e D.M. 3 Marzo 1975;

S I A U T O R I Z Z A

la Ditta **GIUNTOLI PIETRO**
a costruire nel Comune di **CARRARA** sull'area distinta in Catasto
al Foglio N° **82** Mappale **E 5426** un edificio a N° **2** piani in eleva-
zione con/ senza cantinato, in conformità dell'allegato progetto che viene approvato
da questo Ufficio con le seguenti prescrizioni:

come da rettifiche in rosso negli elaborati di progetto.

La presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini della Legge Sismica, fermo restando l'obbligo della licenza di costruzione prevista dalla vigente Legge Urbanistica e dal rispetto del D.M. 1.4.1968, relativo alle distanze minime a protezione del nastro stradale e fatti salvi i diritti dei terzi.

Si fa obbligo alla Ditta sopraindicata:

- a) - di comunicare tempestivamente l'avvenuto inizio dei lavori, al fine di poter consentire i prescritti controlli in corso d'opera;
- di non apportare in sede esecutiva alcuna variante al progetto approvato senza la preventiva autorizzazione di questo Ufficio;
- di comunicare a questo Ufficio eventuali sostituzioni del Direttore dei Lavori e dell'Impresa esecutrice;
- di conservare in cantiere la presente autorizzazione, nonché i disegni illustrativi dell'edificio da vistati da questo Ufficio, allo scopo di esibirli ad ogni richiesta da parte di chi autorizzato ad effettuare la vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche stabilite dalla Legge Sismica sopra citata.

La presente autorizzazione, con allegata copia dei disegni di progetto vistati da questo Ufficio, viene trasmessa al Sindaco del Comune interessato ai fini della applicazione degli articoli 19 e 21 della Legge 2.2.1974 N° 64.

N° **4197**

Massa, li **20 OTT. 1982**

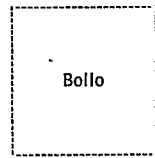
IL COORDINATORE

(Ing. M. Fontani)

m/p



Rev. 581
del 16.1.86



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n. 1704/168 - 1985
Anno 1986
Pratica n. 21/82

PROROGA di MESI SEI DAL
7/1/1986 SOLO PER LE OPERE
AUTORIZZATE

IL SINDACO

Vista la domanda in data 12 Gennaio 1985 presentata dal Sig. GIUNTOLI PIETRO
(M) Carrara il 17/2/1926
nato a GNT PTR 26B17 B832P
residente in Marina di Carrara Via Firenze n° 20 C.F.
registrata il 12 Gennaio 1985 al Prot. Gen. n° 1704
corrispondente al n° 168 del Dipartimento Assetto Territorio, con la quale viene ri-
chiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di ricostruzione di fabbricato di-
strutto da eventi bellici (4^ Soluzione)

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n° 103 particella n° 293
posta in Marina di Carrara Via Firenze angolo V. M. Polo

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente n° 429
in data 4/12/1981;

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;

VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;

VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;

VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;

VISTO il parere n° 2 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta
del 7/1/1986;

VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977 n° 1052; e D.M. 23/11/82;

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n° 259
in data 29/6/1981;

VISTO il nulla osta della Commissione Intercomunale Beni Ambientali n° 259
del 29/6/1981;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla con-
cessione;

DISPONE LA PROROGA DI mesi sei
a far data del 7/1/86 SOLO PER LE OPERE
AUTORIZZATE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. GIUNTOLI PIETRO

residente a Marina di Carrara - Via Firenze n° 20
è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la facoltà di eseguire lavori
di ricostruzione di fabbricato distrutto da eventi bellici (4^ Soluzione)-
.....
.....
.....
secondo il progetto costituito da n° tavole che si allega quale parte integrante del
presente atto.

ART. 2

X **Concessione a titolo gratuito** - vedere concessione originaria e proroga di mesi sei
dal 7/1/86 -

A ☐ Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1° lettera della legge 28/1/77 n° 10,
la presente è rilasciata a titolo gratuito e quindi non è dovuto il pagamento degli oneri di urba-
nizzazione;

B ☐ **Concessione a titolo gratuito ai sensi dell'art. 9, comma 1°, lettera b**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera b) della legge 28/1/77 n° 10, si allega
con il numero e fa parte integrante della presente concessione la conven-
zione di impegno a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con
il Comune e a concorrere negli oneri di urbanizzazione secondo le modalità contenute nella con-
venzione stessa;

C ☐ **Contributo in caso di versamento degli oneri di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli artt. 3, 5, 9 (1° comma, lette-
ra), 9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di
L. lire

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° del

Ai sensi dell'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dall'art. 26 bis della legge 15
febbraio 1980, n° 25 e della deliberazione del Consiglio Comunale n°
del il contributo è stata suddiviso in rate.

L'importo di lire (lire)
relativo alla 1ª rata risulta versato presso la Tesoreria Comunale come da quietanza n°
del

Le successive, rate dell'importo di lire (lire)
ciascuna verranno versate rispettivamente en-
tro dalla data di rilascio della presente concessione.

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha presentato ade-
guata ed idonea garanzia di lire (lire)
a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

D ☐ **Esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3, 5, 6 e 9 1° comma let-
tera b, 9, 2° comma della legge 10/77 in termini di lire
viene sostituito da esecuzione di opere come da convenzione stipulata in data

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

☐ **Concessione a titolo gratuito.**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, comma 1°, lettera della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la presente concessione è rilasciata senza il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Edilizia convenzionata.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n. e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per l'intero edificio n. alloggi

la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione. in parte

☐ **Concessione art. 9 D.L. n. 9/1982, convertito nella legge n. 94/1982.**

Visto che con la convenzione allegata sotto il n° e facente parte integrante del presente atto, il Sig. si è impegnato a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori la presente concessione è esente per intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

☐ **Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.**

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in L. (Lire)

A norma dell'art. 11, 2° comma della stessa legge e ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n° del il contributo verrà pagato in corso d'opera in rate da versare rispettivamente entro

A garanzia dell'esatto adempimento dell'onere di cui sopra il concessionario ha prestato adeguata ed idonea garanzia di L. (Lire) a mezzo di polizza fidejussoria del rilasciata da

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta la applicazione delle sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 Novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

vedere concessione originaria e proroga
di mesi 8EI dal 7/1/1986 solo per le

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal.....~~opere autorizzate~~.....
data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

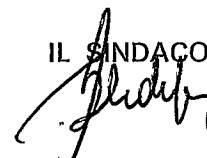
ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

Carrara, addì 13 Gennaio 1986

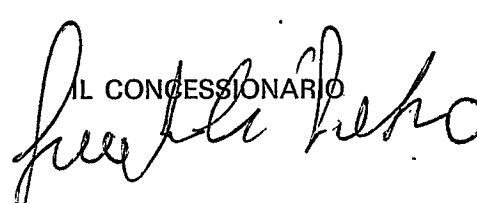
IL SINDACO



Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

Carrara, addì 20. 1. 1986

IL CONCESSIONARIO





COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Pratica N. 21Anno 1982Prot. n. 11120/1212

IL SINDACO

VISTA la domanda in data 21 Maggio 1981
presentata dal Sig. GIUNTOLI PIETRO (M) (CF.GNT PTR 26B17 N832P)
nato a Carrara il 17/2/1926

residente in Marina di CarraraVia Firenze n. 20registrata il 21 Maggio 1981al Prot. Generale n. 11120corrispondente al n. 1212 di prot. _____

del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la
esecuzione dei lavori di ricostruzione di fabbricato distrutto da
eventi bellici (4° soluzione)

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n. 103particella n. 293 posta in Marina di CarraraVia Firenze angolo Via M. Polo

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n° 429 del 4/12/81

la nota C.I.B.A.
VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. 259 del 29/6/81

VISTO il parere n. 19 della Commissione Edilizia Comunale espresso
nella seduta del 20/6/81

VISTO il nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco n. _____
in data _____

VISTI i Regolamenti Comunali di edilizia, igiene e polizia urbana;

VISTO il capo IV del titolo II della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e la legge 6
agosto 1967, n. 765;

VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

VISTA la legge regionale 24 agosto 1977, n. 60;

VISTE le leggi regionali 24-2-1975, nn. 16 e 17 e 28-5-1975, n. 56 e successive
modificazioni;

PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il
necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. GIUNTOLI PIETRO residente a Marina di Carrara
Via Firenze n. 20

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti di terzi, la
facoltà di eseguire i lavori di ~~ricostruzione di fabbricato distrutto~~

~~da eventi bellici sito a Marina di Carrara Via~~
~~Firenze ang. Via M. Polo~~

secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

A) - Concessione a titolo gratuito

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

B) - Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire _____ a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire _____ relativa agli oneri di urbanizzazione.

La quota di L. _____ commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

C) - Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. _____ a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____.

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il _____ le relative aree, nonché Mq. _____ afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. _____ per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree.

La quota di L. _____ commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. _____ del _____ rilasciata da _____

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire _____

ART. 3

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 4

Opere in cemento armato

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 - prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilità e di agibilità della costruzione.

(1) Questa clausola entra in vigore per le Istanze presentate dopo il 30-7-1977.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 5

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro ~~un anno dal 22/1/82~~ (1)
dalla data della presente concessione ed ultimati entro 3 (tre) (2)
anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

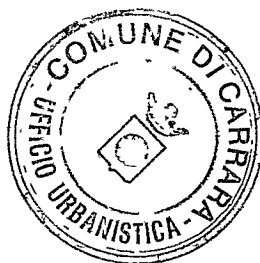
(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-1-1977.

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

ART. 6

Prescrizioni speciali



IL SINDACO

[Handwritten signature]

Carrara addì 22 Genn. 1982

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

[Handwritten signature: Gianluigi Petros]

addì,

25/1/82